

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2724 del 29/05/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta STEF ITALIA S.P.A., insediamento in comune di Parma in loc. San Prospero Parmense
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2833 del 29/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 58354 del 20.03.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/5367 del 21.03.2017), nonché con invio PEC del 23.03.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/5634 del 24.03.2017) trasmesso a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/5458 del 22.03.2017, presentata dalla società STEF ITALIA S.P.A., nella persona del Sig. Mario Chiari in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Parma (PR), in strada San Donato n. 21/A in loc. San Prospero Parmense – C.A.P. 43122, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale rilasciata dal Comune di Parma con provvedimento n. 89 del 27.07.2012;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha presentato il documento "Previsione di impatto acustico", datato marzo 2017 e firmata da un tecnico abilitato in acustica ambientale;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che, come si evince dalla documentazione pervenuta, l'istanza in esame riguarda un insediamento esistente in precedenza autorizzato allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale con provvedimento rilasciato dal Comune di Parma con provvedimento n. 89 del 27.07.2012 rispetto al quale la Ditta *"...dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo..."*;

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con *"vulnerabilità a sensibilità attenuata"* (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come *"Zona di protezione settore B"* (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"Attività di logistica (magazzini di custodia merci conto terzi)"*, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;
- la documentazione integrativa volontaria pervenuta per il tramite del SUAP con invio PEC del 22.05.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/9753 del 23.05.2017);

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha dichiarato che *"... sono presenti solamente emissioni definite come scarsamente rilevanti ..."*;
- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue e che l'attività di "impianto di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) dalla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTI i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/5907 del 28.03.2017:

- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 102757 del 12.05.2017 (pervenuto in data 19.05.2017 ed acquisito al prot. Arpae n. PGPR/2017/9575 del 19.05.2017), con riferimento al parere di Arpae – Sezione territoriale di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

Parma prot. n. PGPR/2017/6653 del 05.04.2017 ed al disciplinare di concessione del Consorzio della Bonifica Parmense prot. n. 2867 del 09.05.2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta STEF ITALIA S.P.A., nella persona del Sig. Mario Chiari in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Parma (PR), in strada San Donato n. 21/A in loc. San Prospero Parmense – C.A.P. 43122, relativo all'esercizio dell'attività di *“Attività di logistica (magazzini di custodia merci conto terzi)”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Canale di Budrio);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 102757 del 12.05.2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), nonché al rispetto della seguente disposizione:

1. la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 102757 del 12.05.2017 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma e Consorzio della Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 9752/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata- SUAP

Parma, 12.05.2017
Prot. 202757
Class. 2017.VI/9.5/4

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Ditta STEF ITALIA SPA per l'insediamento in Parma LOC. San Prospero strada san Donato, 21/A – 43122 Parma. Parere

Si prende atto:

Matrice scarichi idrici

- del parere ARPAE del 05 aprile 2017 prot.6653 acquisito in data 06 aprile 2017 con Prot. 76163 che si allega;
- del Disciplinare di Concessione del Consorzio Bonifica Parmense Prot. 2867 del 09.05.2017 acquisito con Prot. 102270;

Matrice rumore

- della Previsione di Impatto acustico redatto da Studio Alfa in data Marzo 2017 a firma Ing. Lucio Leoni, Tecnico competente in acustica Ambientale.

Si esprime con la presente parere positivo

F.to
Il Responsabile di Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria



Rif. Arpa prot.n.6280/2017 del 03/04/2017
Inviata tramite PEC

Comune di Parma
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata SUAP

D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 – istanza di Autorizzazione Unica Ambientale– Ditta STEF ITALIA S.p.A. sita in loc. San Prospero Comune di Parma, strada San Donato n.21/A.

Rif. SUAP Class.2017.VI/9.5/4.

Dall'esamina della documentazione presentata dalla ditta in oggetto a corredo dell'istanza di AUA D.P.R. n.59/2013, in relazione alla matrice acque di scarico si forniscono le seguenti informazioni:

Trattasi di attività di logistica, magazzini di custodia merci conto terzi.

Dalla ditta si originano esclusivamente reflui domestici provenienti dai servizi igienici in uso alle maestranze, la stessa è autorizzata allo scarico in corpo idrico dal Comune di Parma con atto n.89 del 27/07/2012.

Dalla relazione tecnica presentata, a firma dell'Ing. Gianmaria Borellini, si evidenzia che la società prevede l'ampliamento della zona uffici e come dichiarato nell'atto, detto intervento non modifica la rete fognaria ed il sistema di trattamento reflui che restano invariati rispetto all'atto previgente.

Vista la documentazione presentata a corredo dell'istanza di AUA ;

Visto il D.Lgs 152/06 e s.m.i. ;

Vista la Delibera Regionale n.1053 del 09/06/2003;

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatto salvo i diritti di terzi si classifica lo scarico in corpo idrico **acque reflue domestiche** soggetto alle seguenti prescrizioni:

- 1. manutenzione e pulizia periodica della fossa imhoff e del filtro ;**
- 2. la documentazione attestante le operazioni di cui sopra, comprensiva degli smaltimenti dei rifiuti prodotti dalle operazioni di pulizia, dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.**

Il tecnico istruttore
Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto di Parma
(Sara Reverberi)

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:10917/17

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpae.emr.it



CONSORZIO
BONIFICA
PARMENSE

Uffici:

Via Emilio Lepido, 70/1 43123 Parma

Tel. (0521) 381311 centralino 0521/381315 Ufficio concessioni

Telefax (0521) 381309

Email: larduini@bonifica.pr.it

Cod. Fisc. N. 92025940344

C.C. Post. N. 1403443

IL CONCESSIONARIO

STEF ITALIA Spa
Via San Donato, 21
43122 Parma
CF/PI: 00745180349

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

**PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA
LEGGE REGIONALE N° 7 DEL 14/04/2004**

CONCESSIONE: 35/2017

PROT. 2867  DATA - 9 MAG 2017

DITTA CONCESSIONARIA: STEF ITALIA Spa

CANALE: BUDRIO o BODRIO (Cavo)

UBICAZIONE: Sede aziendale via San Donato 21 Parma

LAVORI AUTORIZZATI: Scarico diretto acque reflue depurate e meteoriche.

DURATA: dal 28/04/2017

al 27/04/2036

PATTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, e della L.R. n° 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

Art. 6° - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

Art. 7° - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario o gestore delle opere, in tal caso il subentrante si farà obbligo di osservare gli impegni assunti mediante formale accettazione del disciplinare di concessione o esplicita citazione del medesimo negli atti notarili conseguenti.

Art. 8° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente autorizzazione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti ed in ogni caso al soggetto che dovesse divenire futuro proprietario o gestore responsabile dell'opera concessa.

Art. 9° - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

Art. 10° - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

Art. 11° - La firma del presente atto impegna senz'altro il concessionario al rispetto di tutto quanto è contenuto nella concessione sottoscritta.

Art. 12° - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

Euro 100,00 (cento/00) per i manufatti di scarico diretti

oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario.

Art. 13° - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, lo scarico delle acque domestiche depurate e meteoriche provenienti dall'attività produttiva, dall'area e dai fabbricati, direttamente nel Canale Consorziale denominato "BUDRIO" così come riportato sugli elaborati grafici allegati alla domanda. Si precisa che le caratteristiche qualitative dell'acqua scaricata dovranno essere rispettose dei parametri previsti dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata da ARPAE di Parma.

Art. 14° - Caratteristiche idrauliche principali degli scarichi:

Acque domestiche depurate, provenienti dai servizi igienici aziendali;

Acque meteoriche, provenienti dall'area e dai fabbricati aziendali;

Per quanto non specificatamente menzionato si fa riferimento alla relazione idraulica redatta dallo Studio Lauro Sacchetti Associati, allegata alla domanda di concessione.

Art. 15° - Caratteristiche tecniche principali degli scarichi:

Collettore finale in cls del diametro di mm 400, inserito in destra idraulica nel manufatto del ponte stradale, per lo scarico delle acque reflue depurate e parte delle meteoriche;

Collettore finale in cls del diametro di mm 500, inserito in destra idraulica a monte del manufatto del ponte stradale, per lo scarico delle acque meteoriche.

Per quanto non specificatamente menzionato si fa riferimento alla relazione idraulica redatta dallo Studio Lauro Sacchetti Associati, allegata alla domanda di concessione.

Art. 16° - Si prescrive di dotare i collettori di scarico terminali di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili reflussi di acque provenienti dal corpo ricettore a seguito dell'utilizzo idraulico ed irriguo del canale Consorziale "BUDRIO" e dei suoi affluenti.

Art. 17° - La rete scolante del complesso non dovrà, in mancanza di espresso parere del Consorzio scrivente, essere adoperate per l'allontanamento delle acque di scarico provenienti da futuri ampliamenti, ad esclusione di riordini aziendali, e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto del presente concessione.

Art. 18° - Il Consorzio scrivente si riserva sin d'ora la facoltà di prescrivere modifiche al sistema di scarico nel caso in cui le portate risultassero incompatibili con la buona regimazione idraulica del canale ricettore.

Art. 19° - Il Consorzio scrivente si riserva il diritto di esercitare la competente sorveglianza sull'esercizio degli scarichi in argomento, ferma restando la facoltà di imporre d'autorità l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi, anche di carattere manutentorio, che si rendessero necessari al fine di garantire il perfetto funzionamento idraulico degli scarichi medesimi.

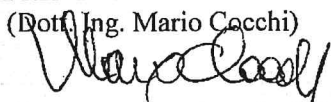
Art. 20° - La concessionaria in indirizzo solleva il Consorzio della Bonifica Parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare alle aree cortilizie, ai fabbricati in generale, nonché a tutti i materiali, attrezzature, mezzi mobili ed eventualmente anche a persone in esse presenti durante l'esercizio sia idraulico che irriguo del canale Consortile "BUDRIO" e i suoi corsi d'acqua affluenti.

Art. 21° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

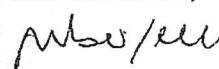
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

(Dott. Ing. Mario Cacchi)



IL DIRETTORE

(Meuccio Berselli)



LA DITTA CONCESSIONARIA

CD/LA



Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521.381311 fax 0521.381309

www.bonifica.pr.it info@bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.